

XIV legislatura

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*) della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge.

(Atto del Governo n. 559)

Novembre 2005

n. 171



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

INDICE

Premessa	pag.	1
Capo I (Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato)	pag.	1
Articolo 1 (Concorso per uditore giudiziario)	pag.	1
Articolo 3 (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)	pag.	2
Articolo 5 (Commissione di concorso)	pag.	3
Articolo 6 (Lavori della commissione)	pag.	5
Articolo 8 (Nomina ad uditore giudiziario)	pag.	6
Articolo 9 (Destinazione degli uditori, assimilazione gerarchica e trattamento economico)	pag.	7
Capo II (Funzioni dei magistrati)	pag.	8
Articolo 10 (Funzioni dei magistrati)	pag.	8
Articolo 11 (Funzioni di merito e di legittimità)	pag.	8
Capo III (Della progressione nelle funzioni)	pag.	9
Articolo 12 (Progressione nelle funzioni)	pag.	9
Capo IV (Passaggio di funzioni)	pag.	10
Articolo 13 (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti)	pag.	10
Articolo 14 (Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti)	pag.	12
Articolo 15 (Periodicità dei passaggi)	pag.	13
Articolo 16 (Regime transitorio)	pag.	14
Capo V (Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado)	pag.	15
Articoli 17 e 18 (Posti vacanti nella funzione giudicante/requirente)	pag.	15
Articolo 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio)	pag.	16
Capo VI (Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado)	pag.	17
Articolo 20 (Posti vacanti nella funzione giudicante)	pag.	17

Articolo 21 (Posti vacanti nella funzione requirente).....	pag.	18
Articolo 22 (Regime transitorio)	pag.	19
Capo VII (Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità).....	pag.	21
Articolo 23 (Posti vacanti nella funzione giudicante)	pag.	21
Articolo 24 (Posti vacanti nella funzione requirente)	pag.	22
Articolo 25 (Regime transitorio)	pag.	22
Capo VIII (Concorsi e commissioni).....	pag.	25
Articolo 26 (Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami)	pag.	25
Articolo 28 (Commissioni di concorso).....	pag.	26
Capo IX (Incarichi semidirettivi e direttivi)	pag.	29
Articolo 35 (Conferimento degli incarichi direttivi di merito)	pag.	29
Articolo 38 (Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità).....	pag.	30
Articolo 41 (Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità)	pag.	31
Articolo 43 (Concorsi per gli incarichi direttivi).....	pag.	31
Articolo 44 (Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi)	pag.	32
Articolo 45 (Temporaneità degli incarichi direttivi).....	pag.	33
Articolo 46 (Temporaneità degli incarichi semidirettivi).....	pag.	34
Articolo 47 (Commissioni di concorso).....	pag.	35
Articolo 49 (Regime transitorio)	pag.	37
Capo X (Magistrati fuori ruolo).....	pag.	38
Articolo 50 (Ricollocamento in ruolo)	pag.	38
Capo XI (Progressione economica dei magistrati)	pag.	40
Articolo 51 (Classi di anzianità).....	pag.	40
Capo XII (Disposizioni finali e ambito di applicazione).....	pag.	42
Articolo 53 (Copertura finanziaria)	pag.	42

Premessa

Vengono esaminati: i soli articoli rilevanti per quanto di competenza.

Capo I

Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato

Articolo 1

(Concorso per uditore giudiziario)

I commi 1, 2 e 3 stabiliscono che l'accesso alla magistratura avvenga con tornate concorsuali annuali, secondo le prove scritte ed orali indicate ai commi 2, 3 e 4.

Ai commi 5 e 6 è disciplinata l'ammissione alle prove orali e le modalità di svolgimento della prova obbligatoria di lingua.

Il comma 7 disciplina le modalità di svolgimento della prova psico-attitudinale, al termine della quale il candidato consegue l'idoneità alla professione di magistrato.

La RT non considera l'articolo.

In primo luogo, in ordine al meccanismo che prevede l'indizione di procedure concorsuali con cadenza annuale, sarebbero utili elementi circa la sua coerenza finanziaria rispetto al previsto turn over dei magistrati nel quinquennio 2005-2011 al fine di consentire conclusioni in ordine all'invarianza finanziaria del medesimo sistema, atteso che esso prevede, obbligatoriamente, la frequenza di un tirocinio della durata di 24 mesi presso la Scuola superiore della magistratura, sulla cui declaratoria di idoneità allo svolgimento

delle funzioni il C.S.M. provvederà "in via finale" alla immissione in ruolo (articoli 19-22 dello schema n. 544).

Inoltre, anche alla luce dei nuovi meccanismi di passaggio selettivi tra funzioni delineati dagli articoli 13 e seguenti, può essere utile una valutazione in merito alla disposizione che impone, al comma 6, l'indicazione, nella domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla magistratura, a pena di inammissibilità della medesima, della scelta tra funzione requirente ovvero giudicante, chiarendo se la stessa crei o meno un diritto soggettivo all'accesso alla funzione richiesta dopo il superamento dell'esame.

Articolo 3

(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)

I commi 1 e 2 prevedono che i concorsi annuali per l'accesso alla carriera di magistratura si svolgano in Roma, secondo le modalità indicate nel D.M. di indizione delle prove.

Il comma 3 fa salva la possibilità che, in presenza di un cospicuo numero di candidati, le prove selettive possano poi svolgersi in contemporanea in Roma ed in altre sedi.

Il comma 4 prevede che, in tale ultimo caso, le funzioni della commissione presso le citate sedi siano attribuite ad un apposito comitato di vigilanza, composto da cinque magistrati di cui uno con anzianità di servizio di almeno tredici anni (il presidente), a cui vengano affiancate unità di personale della carriera direttiva per il disbrigo delle funzioni di segreteria. L'ultimo periodo del comma stabilisce che ai magistrati applicati in dette

funzioni sia applicata la disciplina prevista per le commissioni concorsuali di cui all'articolo 5.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, in considerazione della citata circostanza che la nuova procedura di selezione dell'accesso alla magistratura prevede un concorso all'anno, sarebbe utile una conferma della invarianza d'onere della previsione di disporre di diverse sedi di espletamento delle prove, nonché circa la nomina di un apposito comitato composto da magistrati e dell'utilizzo di personale appartenente all'area C del ministero della giustizia¹.

Articolo 5

(Commissione di concorso)

Ai commi 1 e 2 è prevista la modalità di composizione della commissione concorsuale per l'accesso in magistratura, con l'espressa previsione dell'incarico di presidente riservata ad un magistrato che espleti da almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità, ivi stabilendosi che, all'atto della indizione della procedura, si insedi il solo presidente, vice presidente ed i tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, con i relativi, supplenti.

I commi 3 e 4 stabiliscono che la commissione definisca subito, all'atto del suo insediamento, i criteri di valutazione degli elaborati e delle prove orali

¹ Difatti, la possibilità di svolgimento in più sedi delle prove concorsuali in ragione del numero di richieste pervenute appare essere già prevista dalla legislazione vigente dall'articolo 125 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Peraltro, la nuova disposizione pone riferimento a un comitato di gestione presieduto da un magistrato con almeno 13 anni di servizio, senza considerare le funzioni da esso svolte, diversamente dalla norma vigente, si riferisce al magistrato d'appello.

e che il presidente della commissione possa essere scelto tra i magistrati a riposo che siano comunque stati in possesso dei prescritti requisiti.

I commi 5 e 6 stabiliscono le funzioni vicarie del vice presidente, nonché le modalità di svolgimento dei lavori della commissione che risulterà regolarmente costituita in presenza di almeno nove componenti, di cui almeno un professore universitario.

Il comma 7 prescrive che possano far parte della commissione solo quei magistrati che abbiano richiesto l'esonero dalle funzioni giudiziarie per il periodo corrispondente, mentre il comma 8 dispone che il detto esonero valga fino all'approvazione della graduatoria finale.

Il comma 9 stabilisce che solo nell'eventualità non sia possibile raggiungere il numero di magistrati di cui al comma 1, sia possibile la nomina di magistrati che non abbiano dato il loro assenso all'esonero dal servizio per il periodo corrispondente.

Il comma 10 prevede che le funzioni di segreteria della commissione siano svolte da personale dell'area C.

La RT non considera la disposizione.

In merito al comma 1, sarebbe utile una valutazione in ordine all'invarianza d'onere della nuova commissione d'esame per l'accesso in magistratura a fronte degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, considerando altresì che la nuova procedura selettiva prevede, espressamente, la fissazione di bandi con cadenza annuale.

In relazione ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non vi è nulla da osservare, in considerazione del fatto che i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ricalcano la formulazione, rispettivamente, del comma 1-bis e del comma 8 dell'articolo 125-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e che il comma 4 reca una nuova misura a carattere meramente ordinamentale.

Articolo 6

(Lavori della commissione)

Il comma 1 stabilisce il termine ultimo di conclusione della procedura concorsuale in nove mesi dal termine delle prove scritte.

I commi 2 e 3 prevedono che l'espletamento della procedura debba avvenire in modo da consentire l'inizio del tirocinio del magistrato entro dodici mesi dal termine delle prove, stabilendosi che i lavori procedano con un numero minimo di sedute settimanali pari a dieci, a meno della assoluta impossibilità a tenersi.

Il comma 4 fa salva la possibilità da parte del presidente o del vice presidente di disporre la convocazione di sedute supplementari.

I commi 5 e 6 stabiliscono che i commissari fruiscano del congedo ordinario nel periodo tra le prove scritte e quelle orali, rinviandosi la fruizione dell'eventuale residuo al termine delle procedure concorsuali, e che la mancata partecipazione alle sedute possa costituire giusto motivo di revoca dell'incarico da parte del C.S.M..

Il comma 7 stabilisce che la commissione provveda alla correzione mensile di non meno di quattrocento elaborati e disponga le prove orali per non meno di cento candidati, stabilendosi, al comma 8, che il mancato rispetto di tali obiettivi costituisca motivo di revoca dell'incarico di presidente da parte del C.S.M..

Il comma 9 stabilisce che con successivo D.M. siano stabilite le indennità spettanti ai componenti non togati della commissione.

La RT ignora l'articolo.

In merito al comma 1, considerato che il riordino dell'accesso alla carriera si sconta a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, andrebbe verificata la suscettibilità d'oneri aggiuntivi derivante dalla previsione di convocare sedute supplementari previste dal comma 4, che attribuisce la facoltà al presidente della commissione di convocare quelle che si rendano necessarie per il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2.

In alternativa, in considerazione anche della diversa composizione della Commissione d'esame, sarebbe necessaria l'acquisizione di elementi di quantificazione degli oneri derivanti dalle sedute necessarie all'espletamento delle procedura nei termini indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, secondo le modalità procedurali e di "resa" mensile indicate dal comma 7, ponendola a confronto con i costi medi per seduta attualmente previsti dalla legislazione vigente per le analoghe commissioni di concorso.

Nulla da osservare circa i commi 5, 6, 8 e 9, che recano misure di meramente ordinamentale, già previste dall'articolo 125-quater del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 8

(Nomina ad uditore giudiziario)

L'articolo stabilisce le modalità di nomina e di scorrimento nella graduatoria finale del concorso.

La RT non considera la norma.

Per i profili di interesse, rinviando, per il comma 2, alle osservazioni già formulate in proposito all'articolo 1, comma 6, nulla da osservare, tenuto conto che l'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario vigente prevede una formulazione analoga.

Articolo 9

(Destinazione degli uditori, assimilazione gerarchica e trattamento economico)

L'articolo prevede un periodo di tirocinio per i magistrati prima dell'effettivo inizio del servizio (secondo le modalità di cui allo schema n. 544), nonché che la frequenza del medesimo valga ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato.

La RT ignora la disposizione.

Per i profili di interesse, sarebbe utile acquisire rassicurazioni circa l'effettiva invarianza d'oneri derivanti dal tirocinio, considerato che la legislazione vigente prevede che all'uditore giudiziario sia riconosciuta un'indennità mensile così come determinata dalla tabella allegata al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, aumentata dopo sei mesi fino alla termine dell'uditorato (2 anni), mentre, in termini analoghi, il nuovo ordinamento (articolo 51) della progressione economica riconosce agli uditori giudiziari la prima classe di stipendio per i primi sei mesi, attribuendo la seconda classe per i mesi successivi e fino al compimento del secondo anno di servizio.

In merito, nulla riferendo l'articolo, diversamente dall'omologo articolo 128 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sarebbe necessaria l'acquisizione di elementi circa l'effettiva invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Funzioni dei magistrati

Articolo 10

(Funzioni dei magistrati)

L'articolo definisce i nuovi livelli di funzione della magistratura, stabilendo, in corrispondenza ai tre gradi di giudizio ed alle correlative funzioni giudicanti e requirenti, livelli di incarichi "semidirettivi", "direttivi" e direttivi "superiori".

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, trattandosi di disposizioni che innovano radicalmente l'ambito delle funzioni dei magistrati previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, con riflessi anche sulla progressione economica degli stessi nell'ambito delle classi stipendiali stabilite dall'articolo 51, si rinvia all'analisi degli articoli del Capo XI, concernenti la progressione economica dei magistrati.

Articolo 11

(Funzioni di merito e di legittimità)

L'articolo provvede alla dettagliata illustrazione degli incarichi corrispondenti alle funzioni di cui all'articolo precedente.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare in aggiunta alla annotazione formulata per il precedente articolo 10.

Capo III

Della progressione nelle funzioni

Articolo 12

(Progressione nelle funzioni)

Il comma 1 stabilisce che il conferimento delle funzioni, eccezion fatta per il conferimento degli incarichi iniziali al termine del tirocinio, avvenga mediante concorsi, per titoli, o per titoli ed esami.

Il comma 2 stabilisce che, almeno nei primi otto anni di servizio dalla nomina ad uditore giudiziario, i magistrati debbano svolgere funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

Il comma 3 prevede l'accesso alle funzioni (requirenti e giudicanti) di secondo grado previo superamento di un apposito concorso a cui potranno partecipare i magistrati che abbiano completato il periodo di cui al comma 2.

Ai commi 4 e 5 è previsto l'accesso alle funzioni di legittimità (giudicanti e requirenti) mediante un doppio canale, l'uno attraverso un concorso per titoli riservato a coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e l'altro, per titoli ed esami, riservato ai magistrati con i medesimi requisiti che non abbiano maturato più di 18 anni di servizio.

Il comma 6 stabilisce l'accesso alle funzioni direttive di legittimità previo espletamento di un concorso per titoli.

La RT non considera l'articolo.

Per i profili di interesse, si segnala che il comma 1 rende automatico il conferimento delle sole funzioni di primo grado al termine del tirocinio previsto per l'accesso alla carriera di magistratura, sostituendo la progressione automatica - attualmente pure prevista per merito, ma a "ruolo aperto" - con procedure selettive concorsuali, per titoli ed esami o per soli titoli.

Pertanto, sotto il profilo finanziario, si rinvia all'analisi delle implicazioni derivanti dalla compresenza di criteri progressione economica per sola anzianità con criteri di progressione funzionale indicata dall'articolo 51.

Capo IV

Passaggio di funzioni

Articolo 13

(Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti)

Il comma 1 prevede la possibilità di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti mediante concorso per titoli entro il terzo anno dalla assunzione delle funzioni giudicanti.

Al comma 2 è previsto che per coloro che optino per il passaggio alle funzioni requirenti, sia obbligatoria la frequenza di un corso di formazione presso la Scuola della magistratura.

Il comma 3 pone rinvio alla commissione di cui all'articolo 28, comma 2.

La RT si sofferma solo sugli oneri connessi alla istituzione di un'apposita commissione di concorso per l'accesso alle funzioni requirenti /giudicanti da parte dei magistrati che appartengano all'altro ordine di funzioni (articoli 13, comma 3 e 14, comma 3).

Dati e parametri

Commissioni		2
Componenti ciascuna comm.		8
Componenti fuori sede		5
Sedute annue		12
Gettone componente		376,87
Rimborso spese f.s.:		533,00
Viaggio a/r	250	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	122	
Numero partecipanti		160
Rimborso spese		310
Viaggio a/r	100	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	60	

Metodologia di calcolo anno 2005 (su 6 mesi):

Funzionamento commissioni
$376,87 \times 8 + 522 \times 5 \times 12 \text{ sedute} \times 2 \text{ commissioni} = 134.999,04 \times 50\% = 67.499,52$

Costi partecipanti
$310 \times 160 \times 50\% = 24.800$

Costi 2005	
Funzionamento commissioni	67.499,52
Partecipanti	24.800,00
TOTALE	92.299,52

Costi a regime	
Funzionamento commissioni	134.999,04
Partecipanti	49.600,00
TOTALE	184.599,04

In ordine ai criteri adottati nella quantificazione degli oneri per la Commissione, sarebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi circa la platea degli interessati, stimata in RT pari a 160 magistrati aspiranti al tramutamento delle funzioni, considerato che il nuovo ordinamento delle carriere - improntato a criteri di rigida progressione nelle funzioni, esclusivamente attraverso moduli concorsuali - potrebbe indurre, nei primi anni di attivazione della riforma, una cospicua parte dei magistrati in servizio a richiedere la progressiva assegnazione a diverse funzioni come peraltro sembra confermato dal regime transitorio di cui al successivo articolo 16.

Articolo 14

(Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti)

L'articolo reca disposizioni analoghe a quelle indicate nell'articolo 13, ma concernenti il passaggio inverso, dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti di primo grado.

La RT non affronta l'articolo.

Per i profili di interesse, si rinvia alle osservazioni già riportate all'articolo 13.

Articolo 15

(Periodicità dei passaggi)

I commi 1 e 2 stabiliscono che il C.S.M. fissi annualmente il contingente di posti disponibili per il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13 e 14, vietandosi il passaggio dall'una all'altra funzione se non per i canali stabiliti dalla legge.

Il comma 3 stabilisce, in tal senso, che, comunque, al passaggio debba accompagnarsi anche un cambio della sede di servizio, presso un ufficio giudiziario avente sede in un distretto diverso da quello di appartenenza.

La RT non considera l'articolo.

Per i profili di interesse, ferme restando le osservazioni in ordine al divieto di cui al comma 2, di collocamento in altre funzioni al di fuori delle procedure indicate agli articoli 13 e 14, è necessario soffermarsi sul comma 3, il quale impone che il mutamento di funzioni debba comunque avvenire per i posti disponibili presso un ufficio giudiziario di distretto diverso da quello di appartenenza.

In tal senso, andrebbe appurata l'effettiva sostenibilità finanziaria di tale previsione, dal momento che la praticabilità del passaggio ad altre funzioni risulta condizionata, oltrechè al superamento del concorso ed alla frequenza del corso presso la Scuola, anche al fatto che il posto da ricoprire sia poi disponibile in ufficio diverso da quello del distretto di appartenenza, il che potrebbe contribuire a rendere più problematica la gestione delle preferenze dei magistrati.

Articolo 16

(Regime transitorio)

Il comma 1 prevede che, fino alla sua effettiva entrata in funzione, la partecipazione ai corsi della Scuola della magistratura non costituisca requisito ai fini della partecipazione ai concorsi di cui trattasi.

In via transitoria, ai commi 2 e 3, si prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del primo schema di decreto oggetto della delega, possa essere inoltrata istanza di cambiamento delle funzioni da parte magistrati in servizio e che detta istanza sia accolta nei limiti dei posti vacanti individuati dal C.S.M. nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del primo decreto delegato.

Il comma 4 prevede analoga possibilità anche per i magistrati fuori ruolo, per i quali i termini indicati decorreranno dal ricollocamento degli stessi.

Al comma 5 è previsto che il C.S.M. formi all'occorrenza un'apposita graduatoria, formulata in base alla anzianità di servizio dei candidati.

Il comma 6 dispone che i magistrati interessati optino per una sede diversa da quella di servizio (in un diverso circondario del medesimo distretto, per quelli appartenenti al primo grado) ovvero ad altro distretto (nel caso di svolgimento di funzioni di secondo grado).

La RT non si sofferma sulla disposizione.

Con riferimento ai commi 2 e 5, la prevista possibilità di un regime transitorio della durata di tre mesi per il tramutamento delle funzioni relative ai magistrati in servizio che ne facciano richiesta - da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria formulata dal C.S.M. e nei limiti "territoriali" descritti al comma 6 - sembra riproporre le problematiche

che potrebbero sorgere sin dalla fase di avvio del nuovo modulo concorsuale previsto per il cambio di funzioni dagli articoli 13 e 14².

Capo V

Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

Articoli 17 e 18

(Posti vacanti nella funzione giudicante/requirente)

Il primo comma stabilisce che il contingente di posti corrispondenti a funzione giudicante di primo grado sia stabilito annualmente dal C.S.M..

Il comma 2 prevede che il medesimo organi provveda alle vacanze di cui al comma 1 tra i magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione del parere del consiglio giudiziario.

Al comma 3 è previsto che la parte residua dei posti sia messa a concorso per l'accesso nella carriera di magistratura.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, per entrambi gli articoli, non vi è nulla da osservare.

² In particolare, ciò risulterebbe avvalorato dalla circostanza che, a fronte dei previsti nuovi canali di accesso a funzioni diverse da quelle svolte, esclusivamente concorsuali, il regime transitorio fa invece espresso riferimento per il passaggio al criterio della anzianità di servizio maturata, rendendo così necessario ai magistrati più giovani la partecipazione ai concorsi attivati per l'accesso "immediato" alle funzioni desiderate.

Articolo 19

(Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio)

Il comma 1 stabilisce che i magistrati di primo e secondo grado possano permanere presso il medesimo ufficio per non più di 10 anni, fatta salva l'autorizzazione al superamento di detto limite per la conclusione di taluni procedimenti.

Al comma 2 è prevista una deroga per i giudici che al momento abbiano già superato detta soglia, i quali potranno permanere nei loro uffici ancora per due anni.

Il comma 3 prevede che, nell'approssimarsi dello scadere del termine indicato al comma 1, al magistrato non si possano affidare incarichi che, con ogni probabilità, esuberino detta soglia limite.

La RT non considera la disposizione.

In relazione al comma 1, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di delucidazioni in ordine al previsto limite massimo di permanenza, per i magistrati di primo e secondo grado, di 10 anni (con facoltà di rinnovo per altri 2) presso i medesimi uffici, con il "medesimo incarico", con il chiarimento se esso concretizzi o meno, esclusivamente, un riferimento all'ufficio giudiziario ricoperto per sola "materia" (civile-penale) ovvero si riferisca anche all'articolazione amministrativa dell'ufficio stesso, ciò influenzando sull'effettivo impatto amministrativo del vincolo e, conseguentemente, sulla stima dei relativi fabbisogni d'organico.

Inoltre, ferma restando la possibilità di permanere nell'incarico per altri 2 anni per i magistrati che, all'entrata in vigore della riforma, risultino titolari di incarico da più di dieci anni, sarebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti circa il comma 3 che, nel porre il divieto di assegnazione ai giudici in regime di proroga biennale di procedimenti che

(ragionevolmente) possano avere durata di oltre due anni, sembrerebbe suscettibile di determinare alterazioni nei carichi di lavoro delle singole sezioni, con connesso rischio della emersione di fabbisogni aggiuntivi d'organico.

Capo VI

Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado

Articolo 20

(Posti vacanti nella funzione giudicante)

Il comma 1 attribuisce al C.S.M. il compito di provvedere alla copertura di posti di magistrato giudicante di secondo grado, con personale già avente tale qualifica ed in possesso del requisito dell'esercizio da almeno tre anni di tali funzioni.

Il comma 2 dispone che la copertura dei posti residui sia operata a valere delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (il 30 per cento), e per soli titoli (il 70 per cento).

Il comma 3(2) disciplina le modalità di conferimento dei citati posti per magistrati giudicanti di secondo grado.

Il comma 3 dispone che i magistrati giudicanti di secondo grado possano chiedere in tramutamento delle funzioni non prima del termine di due anni dall'inizio del loro esercizio.

Il comma 4 stabilisce che il magistrato, già titolare di un ufficio giudicante di secondo grado, che eserciti l'opzione per una sede disagiata avrà diritto a che la sua istanza sia valutata con "preferenza assoluta" sulle altre.

Il comma 5 prevede che il C.S.M. valuti ai fini dei trasferimenti e di passaggio di funzioni di cui trattasi, anche la laboriosità del magistrato.

La RT non considera l'articolo.

Per i profili di interesse concernenti le procedure selettive indicate ai commi 2 e 3 si rinvia all'analisi degli oneri previsti per le commissioni di cui all'articolo 28, commi 1, riferite alla assegnazione dei posti di secondo grado per le funzioni giudicanti.

Articolo 21

(Posti vacanti nella funzione requirente)

Il comma 1 attribuisce al C.S.M. il compito di provvedere alla copertura di posti di magistrato requirente di secondo grado, con personale già avente tale qualifica.

Il comma 2 dispone che la copertura dei posti indicati al comma 2 sia operata a valere delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (il 30 per cento), ovvero per soli titoli (il 70 per cento).

Il comma 3 disciplina le modalità di conferimento dei citati posti per magistrati requirenti di secondo grado.

Il comma 4 stabilisce che il magistrato, già titolare di un ufficio requirente di secondo grado, che eserciti l'opzione per una sede disagiata avrà diritto a che la sua istanza sia valutata con "preferenza assoluta sulle altre.

Il comma 5 prevede che il C.S.M. valuti ai fini dei trasferimenti di cui trattasi anche la laboriosità del magistrato.

La RT non considera l'articolo.

Per i profili di interesse concernenti le procedure selettive indicate ai commi 2 e 3, si rinvia all'analisi degli oneri previsti per le commissioni di cui all'articolo 28, commi 1, riferite alla assegnazione dei posti di secondo grado per le funzioni giudicanti.

Articolo 22

(Regime transitorio)

L'articolo prevede che, nelle more della effettiva attivazione della Scuola superiore della magistratura, la frequenza dei corsi di formazione non sia richiesta ai fini della assegnazione sia dei posti di magistrato della funzione giudicante che requirente di secondo grado.

Al comma 2 è previsto che i limiti all'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado non si applichino inizialmente ai magistrati che abbiano compiuto tredici anni dalla nomina in magistratura.

Il comma 3 stabilisce che, per un periodo di tre anni, l'assegnazione di incarichi giudicanti o requirenti di secondo grado sia effettuabile, a domanda, sul 40 per cento dei posti che si rendessero vacanti per effetto del cambiamento di funzioni di magistrati (requirenti o giudicanti) già aventi livello di secondo grado.

La RT non tratta l'articolo.

Per i profili di interesse, rilevano anzitutto i commi 2 e 3 dell'articolo, dal momento che il riconoscimento, per i magistrati con 13 anni di servizio, della possibilità di accedere comunque alle funzioni di secondo grado nei limiti dei posti attribuibili a domanda e a valere del 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti per tramutamento dei funzioni da parte di magistrati che, già di secondo grado, desiderino invece passare dalle

funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, sembrerebbe suscettibile di creare effetti finanziari³.

In proposito, si rammenta infatti che l'articolo 51, comma 2, attribuisce automaticamente la quinta classe stipendiale (corrispondente a 13-20 anni di anzianità) ai soli magistrati che abbiano avuto accesso alle funzioni di secondo grado a seguito di concorso per "titoli ed esami".

Non appare chiaro, dunque, se tra coloro che accedano alle funzioni di secondo grado per il canale "transitorio" (magistrati in servizio con 13 anni di anzianità) e per il canale concorsuale per "titoli ed esami", l'attribuzione della quinta classe stipendiale determini i medesimi effetti, in termini di possibilità di accesso alla ulteriore progressione alla sesta ed alla settima classe stipendiale, il cui decorso, stando alla formulazione dell'articolo 51, opererebbe per effetto della sola anzianità di servizio "maturata".

In tal senso, la compresenza nella progressione economica di criteri funzionali e di anzianità di servizio - che rappresenta la più sensibile innovazione per i profili di interesse - sembrerebbe creare evidenti disparità di trattamento tra magistrati svolgenti la stessa funzione, dal momento che, per coloro che appartengano all'aliquota dei "concorsisti" - a meno della ulteriore superamento di un concorso a posti di Corte di cassazione - la sesta classe economica verrà acquisita solo al compimento effettivo dei 20 anni di servizio in magistratura, mentre, per l'aliquota dei "transitori", essa si realizzerà al più dopo solo sette anni, il che potrebbe creare una disparità nella progressione retributiva con possibili effetti in termini di contenzioso.

³ Infatti, la norma sembrerebbe prefigurare una parziale sospensione, per i primi tre anni, dell'accesso stabilito a regime per concorso (nelle due aliquote per titoli e per titoli ed esami, rispettivamente per il 70 e 30 per cento) alle funzioni di secondo grado, consentendo l'acquisizione di dette funzioni - nella fase di avvio - ai magistrati già in servizio con almeno tredici anni di anzianità.

La circostanza potrebbe pertanto determinare una diversa articolazione cronologica degli oneri a regime, anticipando o meno gli effetti delle progressioni economiche per i magistrati che accedano alle funzioni di secondo grado per concorso, per titoli ed esami.

Inoltre, occorre considerare l'effetto aggiuntivo che si determina in ragione del meccanismo di rivalutazione automatica delle retribuzioni (articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 79), che contribuisce ad amplificare la differenza tra la diversa velocità delle progressioni economiche a fronte di diverse basi di calcolo tra magistrati il cui accesso in secondo grado sia avvenuto per concorso e magistrati il cui accesso in secondo grado sia avvenuto per anzianità secondo il regime "transitorio" o per soli titoli.

Capo VII

Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità

Articolo 23

(Posti vacanti nella funzione giudicante)

Il comma 1 stabilisce che l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti di legittimità è effettuata annualmente dal C.S.M. ai magistrati che già assolvono ad incarichi direttivi o semidirettivi di legittimità.

Il comma 2 dispone che la restante parte dei posti sia assegnata, per il 70 per cento, ai magistrati di secondo grado che abbiano superato il concorso per soli titoli, e, per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio - ovvero coloro che, pur non avendo maturato tale requisito, abbiano esercitato funzioni giudicanti di secondo grado per tre anni - che abbiano superato il concorso per titoli ed esami e che

abbiano superato il corso presso la Scuola superiore della magistratura. I posti messi a concorso e non assegnati vengono assegnati agli idonei della graduatoria dell'altra modalità selettiva.

La RT non considera la disposizione.

In merito al comma 1, in analogia a quanto segnalato all'articolo 22, si fa rinvio alle annotazioni concernenti la discrasia tra le posizioni economiche in relazione ai canali d'accesso nel regime transitorio per l'esercizio delle funzioni di legittimità, riportata in riferimento all'articolo 25.

Articolo 24

(Posti vacanti nella funzione requirente)

L'articolo dispone l'assegnazione dei posti di funzione requirente di legittimità secondo le medesime coordinate fissate per l'accesso ai posti di funzione giudicante indicati all'articolo 23.

Al riguardo, si confermano le considerazioni riportate all'articolo 23.

Articolo 25

(Regime transitorio)

L'articolo prevede che, nelle more della effettiva attivazione della Scuola superiore della magistratura, la frequenza dei corsi di formazione non sia richiesta ai fini della assegnazione sia dei posti di magistrato della funzione giudicante che requirente di legittimità.

Al comma 2 è previsto che i limiti all'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado non si applichino inizialmente ai magistrati che abbiano compiuto venti anni dalla nomina in magistratura.

Il comma 3 stabilisce che, per un periodo di tre anni, l'assegnazione di incarichi giudicanti o requirenti di secondo grado sia effettuabile, a domanda, sul 40 per cento dei posti che si rendessero vacanti per effetto del cambiamento di funzioni di magistrati (requirenti o giudicanti) già aventi livello di legittimità.

La RT non esamina l'articolo.

Per i profili di interesse, rilevano in particolare i commi 2 e 3, dal momento che il riconoscimento, per i magistrati con 20 anni di servizio, della possibilità di accedere comunque alle funzioni di legittimità, nei limiti dei posti attribuibili a domanda, ripropone i profili di criticità già rilevati per i posti di secondo grado.

Infatti, la norma sembrerebbe prefigurare una parziale sospensione, per i primi tre anni, dell'accesso per concorso (nelle due aliquote per titoli e per titoli ed esami) alle funzioni di legittimità, consentendo l'acquisizione di dette funzioni - nella fase di avvio - ai magistrati già in servizio con un'anzianità di minimo venti anni.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 51, comma 3, attribuisce automaticamente la sesta classe stipendiale (corrispondente a 20- 28 anni di anzianità maturata) ai soli magistrati che abbiano avuto accesso alle funzioni di legittimità a seguito di concorso per "titoli ed esami".

Orbene, analogamente a quanto osservato per i giudici di secondo grado, non è chiaro quindi se tra coloro che accedano alle funzioni di legittimità per il canali per "titoli ed esami" e coloro che vi accedano per il canale "transitorio", l'attribuzione della sesta classe stipendiale determini i medesimi effetti in termini di possibilità di ulteriore progressione alla settima classe stipendiale.

In tal senso, la novità costituita dalla compresenza - nella progressione economica - di criteri funzionali e di anzianità, sembrerebbe creare evidenti disparità dal momento che, per coloro che hanno ottenuto l'accesso alle funzioni di legittimità per concorso, la settima classe economica verrà acquisita solo al compimento dei 28 anni di servizio effettivo in magistratura, mentre, per coloro che abbiano conseguito il posto per il canale "transitorio", detta acquisizione si realizzerà al più dopo soli otto anni, creandosi così una evidente disparità retributiva - a parità di funzioni svolte - che potrebbe altresì essere suscettibile di contenzioso.

La circostanza può determinare anche una diversa articolazione cronologica degli oneri a regime, anticipando o meno gli effetti delle progressioni economiche per anzianità per i magistrati che accedano alle funzioni di secondo grado per concorso, per titoli ed esami.

Inoltre, occorre considerare l'effetto aggiuntivo che si determina in ragione del meccanismo di rivalutazione automatica delle retribuzioni che opera su base percentuale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 79, il quale contribuisce ad amplificare la differenza tra la diversa velocità delle progressioni economiche, a fronte di diverse basi di calcolo, tra magistrati il cui accesso in cassazione sia avvenuto per concorso e magistrati il cui accesso in cassazione sia avvenuto secondo il regime "transitorio" o per soli titoli.

Capo VIII

Concorsi e commissioni

Articolo 26

(Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami)

Il comma 1 stabilisce che le prove concorsuali debbano porre in evidenza la preparazione professionale del magistrato.

Al comma 2, sono indicati i criteri da seguire nella valutazione dei titoli professionali del magistrato, nonché la metodologia da adottare.

I commi 3, 4 e 5 pongono in luce le modalità di valutazione dei titoli, ivi inclusi quelli relativi all'accesso alle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali.

Il comma 8 reca disposizioni specifiche in materia di partecipazione ai concorsi dei magistrati che risultino esser stati destinatari di sanzioni disciplinari.

La RT non considera l'articolo.

In proposito, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa le concrete modalità con cui si intende procedere alla valutazione dell'attività dei magistrati, che invero imporrebbe la creazione di strutture ed uffici ad hoc che, ovviamente, richiederebbero le relative risorse.

Articolo 28

(Commissioni di concorso)

I commi 1 e 2 prevedono le modalità di composizione della commissione di concorso per l'accesso alle funzioni di secondo grado, mentre i commi 3 e 4 stabilisce le modalità di composizione delle commissioni per i concorsi alle funzioni requirenti e giudicanti di legittimità.

Il comma 5 stabilisce che le commissioni siano nominate ogni due anni.

Il comma 6 prescrive il divieto di immediato rinnovo nell'incarico per i componenti non togati, prima di tre anni dalla scadenza dell'incarico.

La RT si sofferma sull'articolo, operando la quantificazione degli oneri delle procedure concorsuali ivi riportate, ai commi 1-4.

In particolare, con riferimento ai primi due commi gli oneri stimati risultano i seguenti:

Dati e parametri:

Commissioni		2
Componenti ciascuna comm.		8
Componenti fuori sede		5
Sedute annue		12
Gettone componente		376,87
Rimborso spese f.s.:		522,00
Viaggio a/r	250	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	122	
Numero partecipanti		330
Rimborso spese		310,00
Viaggio a/r	100	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	60	

Metodologia di calcolo anno 2005 (su 6 mesi):

Funzionamento commissioni
$376,87 \times 8 + 522 \times 5 \times 12 \text{ sedute} \times 2 \text{ commissioni} = 134.999,04 \times 50\% = 67.499,52$

Costi partecipanti
$310 \times 330 \times 50\% = 51.150$

Costi 2005	
Funzionamento commissioni	67.499,52
Partecipanti	51.150,00
TOTALE	118.649,52

Costi a regime dal 2006	
Funzionamento commissioni	134.999,04
Partecipanti	102.300,00
TOTALE	237.299,04

Per quanto concerne i commi 3 e 4 la quantificazione riportata in RT è la seguente:

Dati e parametri:

Commissioni		2
Componenti ciascuna comm.		7
Componenti fuori sede		4
Sedute annue		5
Gettone componente		376,87
Rimborso spese f.s.:		522,00
Viaggio a/r	250	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	122	
Numero partecipanti		54

Rimborso spese		310,00
Viaggio a/r	100	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	60	

Metodologia di calcolo anno 2005 (su 6 mesi):

Funzionamento commissioni
$376,87 \times 7 + 522 \times 4 \times 5 \text{ sedute} \times 2 \text{ commissioni} = 47.260,90 \times 50\% = 23.630,45$

Costi partecipanti
$310 \times 54 \times 50\% = 8.370,00$

Costi 2005	
Funzionamento commissioni	23.630,45
Partecipanti	8.370,00
TOTALE	32.000,45

Costi a regime dal 2006	
Funzionamento commissioni	47.260,90
Partecipanti	16.740,00
TOTALE	64.000,90

In relazione ai commi 1 e 2, concernenti le commissioni di concorso per l'accesso alle funzioni di giudicanti e requirenti di secondo grado, considerato che l'ordinamento vigente prevede un avanzamento automatico a tale grado ai sensi dell'articolo 272 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi chiarificatori in ordine alla stimata platea dei partecipanti alle procedure, indicata in RT in sole 330 unità annue, nonché circa l'onere previsto per il 2005, anno che risulta quasi concluso.

Anche relativamente alla quantificazione degli oneri stimati per le commissioni di concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità di cui ai commi 3 e 4 sarebbe utile acquisire ulteriori elementi chiarificatori in ordine alla stimata platea dei partecipanti indicata in sole 54 unità annue, nonché circa la rettifica dell'onere previsto per il 2005.

In proposito, in particolare, si segnala che il previsto canale d'accesso per titoli ed esami alle funzioni di legittimità prevede, relativamente all'aliquota del 30 per cento, criteri di anzianità assai limitati (soli tre anni di servizio nella giurisdizione di secondo grado, con funzioni giudicanti o requirenti), per cui sembra necessaria l'acquisizione di elementi circa l'effettiva congruità della platea

Capo IX

Incarichi semidirettivi e direttivi

Articolo 35

(Conferimento degli incarichi direttivi di merito)

Il comma 1 riserva gli incarichi di cui agli articoli precedenti ai magistrati che, comunque valutati positivamente nelle relative procedure concorsuali e nei relativi corsi, assicurino comunque almeno quattro anni di servizio prima dell'ordinario collocamento a riposo.

Il comma 2 esonera i magistrati dalla frequenza ai corsi per l'accesso alle funzioni direttive di merito sino alla effettiva messa in funzione della Scuola.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, al comma 1, occorre segnalare che la fissazione di un limite minimo di anni da assicurare prima della cessazione dal servizio al fine di acquisire incarichi direttivi

nella giurisdizione di merito, ricalca analoga disposizione già prevista dall'articolo 2, comma 10, lettera a) della legge delega 150/2005.

Nel corso della discussione del provvedimento di delega fu presentata una RT⁴ che indicava il sostenimento di oneri aggiuntivi in termini di anticipazione della buonuscita per coloro che, magistrati con funzioni di merito o di legittimità, pur in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non avessero conseguito incarichi direttivi e pertanto avrebbero optato per l'anticipo della cessazione dal servizio.

In proposito, sarebbe comunque necessaria l'acquisizione di una conferma circa la quantificazione degli eventuali oneri riflessi nella misura di cui trattasi, in particolare in relazione alle 266 unità assunte nel calcolo degli oneri⁵.

Articolo 38

(Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità)

L'articolo stabilisce che il numero degli incarichi vacanti direttivi di legittimità sia fissato dal C.S.M..

La RT non considera la disposizione.

In proposito, trattandosi di materia avente riflessi sull'organico della Corte di cassazione, sarebbe utile acquisire conferma della piena coerenza della disposizione con l'articolo 10 bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quale stabilisce che la ripartizione degli uffici giudiziari sia effettuata, con cadenza biennale, con decreto del Presidente della Repubblica, "in conformità" con le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura.

⁴ Relazione tecnica all'A.S. 1296 del 31 gennaio 2005, positivamente verificata dal Dipartimento della R.G.S. il 4 febbraio 2005.

⁵ In proposito, vedasi la Nota di Lettura n. 169, Novembre 2005, allo schema di decreto n. 546.

Articolo 41

(Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità)

Il comma 1 prevede che, ai fini dell'accesso alle funzioni direttive di legittimità, è necessario che il candidato assicuri almeno due anni di servizio prima dell'ordinario collocamento a riposo.

Il comma 2 stabilisce che gli incarichi direttivi di legittimità possano essere conferiti solo a magistrati che abbiano superato l'apposita procedura selettiva.

Il comma 3 contiene la norma transitoria volta ad assicurare l'accesso alle funzioni direttive di legittimità anche prima dell'attivazione della Scuola.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo si fa rinvio alle osservazioni relative all'articolo 35.

Articolo 43

(Concorsi per gli incarichi direttivi)

Il comma 1 prevede espressamente la considerazione della laboriosità del magistrato oltre che della sua capacità organizzativa ai fini del conseguimento della idoneità dello stesso alla copertura di incarichi direttivi.

I commi 2 e 3 riservano al Ministro della Giustizia il conferimento degli incarichi direttivi, fermo restando la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli che rimane in capo al C.S.M..

La RT non considera la disposizione.

In relazione al comma 1, sarebbe utile acquisire delucidazioni circa la natura della dichiarazione di idoneità cui danno luogo i concorsi per l'accesso agli incarichi direttivi, dal momento che da esse potrebbe derivare la automatica rivendicazione, da parte degli idonei, a ricoprire posti resisi vacanti.

Al riguardo, si segnala che il comma 2 impone, per gli incarichi direttivi di secondo grado, la formazione di un'apposita graduatoria, da cui il C.S.M. trae i nomi da "proporre" al ministro della giustizia per la relativa nomina.

Inoltre, ulteriori elementi andrebbero acquisiti in relazione all'onerosità di tali incarichi direttivi, sia in relazione alla eventuale componente retributiva che in relazione all'eventuale suscettibilità di oneri di funzionamento aggiuntivi.

Per i commi 3, 4, 5, 6, 7 nulla da osservare.

Articolo 44

(Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi)

L'articolo reca l'illustrazione di criteri per l'affidamento degli incarichi semidirettivi, ivi inclusa la professionalità maturata dal magistrato nello specifico settore di destinazione.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, premesso che, ai sensi dei commi 1- 2, l'affidamento di tali incarichi rientrerebbe nelle prerogative dei C.S.M., sarebbe necessario acquisire elementi circa l'eventuale onerosità degli stessi, nonché relativamente alla suscettibilità di determinare oneri aggiuntivi nelle spese di funzionamento.

Per i commi 3, 4,5 e 6 non vi è nulla da osservare.

Articolo 45

(Temporaneità degli incarichi direttivi)

L'articolo stabilisce un limite massimo di quattro anni, prorogabile per altri due, ai fini dell'affidamento di incarichi direttivi, al termine del quale il magistrato potrà comunque concorrere per un incarico presso un distretto giudiziario diverso da quello di appartenenza.

Il comma 4 prevede che il magistrato, al termine del mandato previsto per l'incarico direttivo, venga assegnato alle funzioni direttive da ultimo esercitate nella sede originaria, se vacante.

Il comma 5 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del primo decreto delegato, i magistrati che ricoprono incarichi direttivi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, dopo di che saranno assegnati al medesimo ufficio, anche in soprannumero.

La RT non considera la disposizione.

Nulla avendo da osservare per i commi 1, 2 e 3, si segnala, in relazione al comma 4, che la riassegnazione del magistrato al medesimo ufficio di originaria appartenenza alla scadenza dell'incarico direttivo - espressamente indicata in norma "senza maggiori oneri" - sembrerebbe prefigurare l'occupazione di un posto in organico che debba presentarsi "necessariamente" vacante, senza pertanto la possibilità di assegnazioni soprannumerarie.

Sul punto sarebbe necessario acquisire conferma da parte del Governo circa la nozione di sede e di "posto vacante", dovendo ritenersi tale, al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi, il solo posto relativo alle funzioni svolte in precedenza presso il medesimo ufficio.

In riferimento al comma 5, si osserva invece che il trattenimento dell'incarico direttivo, per un massimo di quattro anni, da parte dei magistrati che li ricoprono

all'entrata in vigore della riforma - salvo poi l'assegnazione a funzioni non direttive dello stesso ufficio, anche in soprannumero – sembra prefigurare l'eventualità di un onere aggiuntivo sino al riassorbimento del posto stesso nell'ambito delle normali disponibilità d'organico.

Articolo 46

(Temporaneità degli incarichi semidirettivi)

Anche gli incarichi semidirettivi di merito hanno carattere temporaneo, con durata pari a 6 anni.

Il comma 2 stabilisce che alla scadenza delle funzioni semidirettive il magistrato possa partecipare alle selezioni per il conferimento di ulteriori funzioni analoghe presso sedi poste fuori dal circondario di appartenenza.

Il comma 3 prevede che, al termine del mandato, il magistrato che cessa dalle funzioni semidirettive venga assegnato alla sede dove ha prestato funzioni non direttive.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati che al momento ricoprono funzioni semidirettive, mantengano dette funzioni per un periodo massimo di quattro anni, oltre il quale rimangono assegnati presso questi uffici con funzioni non direttive. Anche in soprannumero La RT non considera l'articolo.

Per i profili di interesse, fermo restando la diversa durata dell'incarico e l'assenza di proroga, si rinvia alle osservazioni già formulate all'articolo 45 in relazione alla assegnazione in soprannumero alla sede di appartenenza al termine dell'incarico.

Articolo 47

(Commissioni di concorso)

L'articolo disciplina ai commi 1 e 2 la formazione delle commissioni di concorso per l'espletamento di funzioni direttive, requirenti e giudicanti, a cui si applicano i limiti di durata e di rinnovo di cui all'articolo 28, commi 4 e 5.

La RT prende in esame l'articolo, operandone stima dei relativi oneri:

Dati e parametri:

Commissioni		2
Componenti ciascuna comm.		11
Componenti fuori sede		6
Sedute annue		10
Gettone componente		376,87
Rimborso spese f.s.:		522,00
Viaggio a/r	250	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	122	
Numero partecipanti		50
Rimborso spese		310,00
Viaggio a/r	100	
alloggio	150	
vitto 2 gg.	60	

Metodologia di calcolo anno 2005 (su 6 mesi):

Funzionamento commissioni
$376,87 \times 11 + 522 \times 6 \times 10 \text{ sedute} \times 2 \text{ commissioni} = 145.552,00 \times 50\% = 72.775,70$

Costi partecipanti
$310 \times 50 \times 50\% = 7.750,00$

Costi 2005	
Funzionamento commissioni	72.775,70
Partecipanti	7.750,00
TOTALE	80.525,70

Costi a regime dal 2006	
Funzionamento commissioni	145.552,00
Partecipanti	15.500,00
TOTALE	161.052,00

In proposito, premesso che andrebbe aggiornata la quantificazione relativamente all'anno 2005 - considerato in RT a partire dal mese di luglio -, sarebbe utile acquisire conferma circa l'attualità dei determinanti utilizzati nel calcolo, con particolare riferimento al numero dei partecipanti alle procedure selettive.

Infatti, considerato che per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e requirenti possono partecipare i magistrati che abbiano superato (a seconda dei livelli di incarico, da non più di 3, di 5, di 6 o di 8 anni) i concorsi per le funzioni direttive-semidirettive di primo e secondo grado, la platea di 50 unità annue sembrerebbe invero assai limitata.

In proposito, sarebbe quindi utile l'acquisizione di un dettaglio del numero delle posizioni direttive e semidirettive di cui si stima la copertura e dei potenziali beneficiari di tali incarichi.

Articolo 49

(Regime transitorio)

Il comma 1 stabilisce che, ai fini del conferimento di incarichi semidirettivi, il compimento di tredici anni di servizio equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di secondo grado, il compimento di venti anni di servizio equivale al superamento del concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità.

Il comma 3 prevede che, per un periodo di cinque anni, l'accesso ai concorsi per l'assegnazione alle funzioni direttive di legittimità sia consentito ai magistrati che abbiano maturato venti anni di servizio, anche in assenza del requisito di aver svolto funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o funzioni direttive di legittimità.

La RT non considera la disposizione.

In merito ai commi 1, 2 e 3 si rileva che le tre disposizioni determinano, di fatto, analogamente agli articoli 22 e 25, una moratoria del nuovo regime di accesso per concorso agli incarichi direttivi di secondo grado e di legittimità, facendo sì che anche la progressione economica nelle relative carriere risulti nella fase iniziale secondo una progressione per mera anzianità.

Sul punto, si rinvia alle osservazioni formulate a margine degli articoli 22 e 25.

Capo X

Magistrati fuori ruolo

Articolo 50

(Ricollocamento in ruolo)

Il comma 1 stabilisce che il periodo di fuori ruolo del magistrato sia equiparato ad attività giudiziaria svolta e che, all'atto del ricollocamento in ruolo del magistrato, qualora non sia possibile il posto nella sede originaria, egli sia ricollocato presso un'altra sede di servizio.

Il comma 2 stabilisce che il periodo di fuori ruolo non può avere durata superiore ai 10 anni.

Il comma 3 stabilisce che, durante il fuori ruolo per incarico nel C.S.M. o per mandato parlamentare, il magistrato non può partecipare ai concorsi previsti.

Il comma 5 prevede le modalità per il ricollocamento in ruolo dei magistrati in aspettativa per mandato elettorale (lettera a), per i magistrati il cui periodo di fuori ruolo sia risultato inferiore ai tre anni (lettera b), i magistrati il cui periodo di fuori ruolo sia risultato superiore ai tre anni (lettera c).

Il comma 6 proibisce espressamente il concorso "virtuale" presso la sede di provenienza a meno di ragioni di salute o sicurezza, ed in ogni caso, per un periodo massimo di cinque anni.

La RT non considera la disposizione.

In premessa, va segnalato che l'ordinamento giudiziario vigente già prevede che sia riconosciuta al magistrato la possibilità del "fuori ruolo", qualora non previsto da

particolari leggi o regolamenti, ai sensi dell'articolo 210 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che però prevede che il rientro avvenga comunque nelle "sedi disponibili".

In merito, al comma 1, sarebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti circa la nozione di sede e di "posto vacante", dovendo ritenersi tale, al fine di assicurare dell'assenza di oneri aggiuntivi, il solo posto relativo alle funzioni svolte prima del fuori ruolo presso il medesimo ufficio⁶.

In relazione alle distinte modalità ivi indicate relativamente al ricollocamento in ruolo del magistrato al termine del "fuori ruolo" (comma 5) - a seconda dell'anzianità maturata nello stesso, se inferiore o superiore ai 3 anni -, andrebbero acquisiti poi ulteriori elementi circa la nozione di "concorso virtuale" ivi utilizzata (alla lettera b), considerato che la medesima lettera reca espressamente la clausola di invarianza d'oneri della reimmissione in ruolo per il bilancio dello Stato .

Analoghe osservazioni si formulano relativamente al comma 6, che fa salva l'eventualità di cambiamento di sede per "concorso virtuale", ma solo in presenza di comprovate ragioni di salute o sicurezza, non consentendo comunque il nuovo trasferimento alla sede originaria prima di cinque anni, atteso che l'assegnazione per "concorso virtuale" sembra prefigurare in qualche modo l'assegnazione in soprannumero o fuori pianta organica agli uffici.

⁶ In proposito, si rileva l'innovazione della citata disposizione con quella riportata al comma 4 che fa espressamente salvo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, che riconosce invece espressamente ai magistrati collocati fuori ruolo per nomina al C.S.M., di rientrare comunque, alla scadenza del mandato, nel ruolo e nelle funzioni esercitate in precedenza.

Capo XI

Progressione economica dei magistrati

Articolo 51

(Classi di anzianità)

L'articolo prevede sette classi di anzianità retributiva, stabilendosi al comma 2 che i magistrati che accedono a funzioni di secondo grado siano collocati nella quinta classe di anzianità, mentre quelli che accedono alle funzioni di legittimità sono collocati nella sesta classe.

La RT prende in esame i commi 2 e 3, stimandone gli effetti d'oneri nel modo seguente:

Dati e parametri	
1° differenza stipendiale accesso alle funzioni di II grado	20.750,87
Numero massimo dei posti	100
II° differenza stipendiale accesso alle funzioni di legittimità	27.700,88
Numero massimo posti assegnati	14

Metodologia di calcolo:

Oneri 2005
$20.750,87 \times 100 + 27.700,88 \times 14 = 2.075.087,00 + 387.812,32 = 2.462.899,32 \times 50\% =$ 1.231.449,66

Oneri 2006 e a regime
$20.750,87 \times 100 + 27.700,88 \times 14 = 2.075.087,00 + 387.812,32 = 2.462.899,32$ euro

Per i profili di interesse, nel rinviare ai rilievi già sollevati a proposito degli articoli 22 e 25 relativamente ai regimi transitori per l'accesso alle carriere di secondo grado e di legittimità, si fa presente che sembra necessaria una puntualizzazione in merito ai criteri di

progressione economica previsti dalla legislazione vigente e a quelli disposti dal nuovo ordinamento.

In sintesi, rispetto alla sette classi stipendiali correlate all'anzianità, il sistema prevede anche l'anticipazione della classe stipendiale (rispettivamente, la quinta e la sesta) per coloro che superino i concorsi di secondo grado e di cassazione.

A fini di quantificazione appare poi necessario chiarire se tale acquisizione corrisponda al riconoscimento di una anzianità equivalente "virtuale" - pari a 13 anni o a venti anni di servizio - o, al contrario, se essa configuri un mero riconoscimento per le funzioni superiori svolte. In tal caso, il vincitore di concorso per le funzioni di secondo grado o di legittimità dovrà attendere, ai fini del conseguimento dello scatto successivo (il sesto per il secondo grado ed il settimo per la legittimità), gli anni necessari previsti dall'articolo 51.

La quantificazione sembrerebbe riconoscere la mera differenza per i posti assegnati per concorso, senza produrre una proiezione su quello che potrebbe determinare l'effetto di anticipo degli scatti di anzianità.

Peraltro, occorre sottolineare che la stessa reversibilità delle funzioni determina la circostanza per cui al magistrato vincitore di concorso in secondo grado o in cassazione, che tornerà in primo grado, verrà corrisposto lo stipendio corrispondente alle funzioni svolte in precedenza, il che confermerebbe (ed accentuerebbe) la presenza di differenti posizioni economiche a parità di funzioni svolte, come effetto dei meccanismi di rivalutazione automatici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge n. 97 del 1979.

Capo XII

Disposizioni finali e ambito di applicazione

Articolo 53

(Copertura finanziaria)

L'articolo dispone l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35 della legge 150 del 2005, ivi riportandosi l'utilizzo degli stanziamenti di 1.231.449 euro per il 2005 e 2.462.899 euro dal 2006 e l'autorizzazione di spesa di 323.475 nel 2005 e 646.950 dal 2006.

Al riguardo, la RT nell'espone la clausola di salvaguardia si richiama a quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 42 della legge 25 luglio 2005, n. 150, laddove è previsto il monitoraggio della spesa ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In proposito, considerata anche la natura di molti dei fattori di spesa, che sembrerebbero riconducibili a diritti soggettivi perfetti, sarebbe necessaria una valutazione in ordine alla idoneità della clausola di salvaguardia apposta.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it